

SERVIZIO ECONOMICO/FINANZIARIO

14 Luglio 2020

Alle aziende associate

**CREDITI DI IMPOSTA PER SANIFICAZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI
AMBIENTI DI LAVORO-ISTRUZIONI OPERATIVE E MODULO PER LA
COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Gent.mi Associati

Nella giornata di venerdì 10 luglio 2020 l'Agenzia delle entrate ha emanato sia l'atteso provvedimento contenente i criteri per l'applicazione, la fruizione e la cessione dei crediti di imposta in esame (crediti a loro volta già oggetto della nostra circolare n. 36-2020, alla quale si rimanda per quanto qui non illustrato), sia un'apposita circolare illustrativa, la n. 20/E.

Nel prosieguo di darà quindi contezza del contenuto dei documenti citati, rammentando, tuttavia, che a oggi mancano ancora i codici tributo da indicare nel modello F24 qualora (ricorrendone i presupposti) si volesse utilizzare i crediti di imposta in compensazione.

Sempre a titolo di premessa si rappresenta che per poter avvalersi dei crediti in esame dovrà essere presentata un'apposita comunicazione, di cui si dirà.

**1.- CREDITO DI IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO
(ART. 120 DEL D. L. 34/2020)**

In relazione a questo credito di imposta i documenti emanati lo scorso venerdì precisano che:

- il credito di imposta **rileva** ai fini delle imposte dirette e dell'Irap;
- il limite di € 80.000 è riferito alle spese sostenute, sicché il credito di imposta massimo (60%) sarà pari a € 48.000;
- le spese dovranno essere assunte secondo i criteri di cui all'art. 110 del Tuir e, in particolare, al netto dell'Iva addebitata ove la stessa sia detraibile in capo al cessionario/committente;
- le spese rilevanti sono tutte quelle sostenute nel corso del 2020 (anche prima del 19 maggio) e, a tal fine, si dovrà tenere conto del criterio "di cassa" o di quello "di competenza" a seconda delle specifiche regole che presidono alla determinazione del reddito degli aventi diritto.

2.- CREDITO DI IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO (ART. 125 DEL D. L. 34/2020)

Un primo elemento di particolare rilevanza contenuto nella circolare n. 20/E attiene alla definizione del concetto di “sanificazione”. L’Agenzia chiaramente afferma che “deve trattarsi di attività finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l’emergenza epidemiologica COVID-19. Tale condizione risulta soddisfatta qualora sia presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti.”

Emerge quindi chiaramente come sia necessario che il soggetto (che deve essere un operatore professionale) che opererà la sanificazione rilasci al committente una specifica certificazione attestante, tra l’altro, il rispetto dei protocolli vigenti.

L’amministrazione apre, poi, alla possibilità che la sanificazione sia operata “in economia” e, cioè, dal medesimo soggetto che intende fruire del credito di imposta.

Fermo restando che tale fattispecie appare circoscritta, nella realtà, a un numero limitato di soggetti, il documento di prassi rappresenta che:

- si deve essere in presenza di “specifiche competenze già ordinariamente riconosciute”;
- devono essere rispettate tutte le “indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna”;
- l’ammontare della spesa agevolabile “può essere determinata, ad esempio, moltiplicando il costo orario del lavoro del soggetto impegnato a tale attività per le ore effettivamente impiegate nella medesima (documentata mediante fogli di lavoro interni all’azienda). Possono essere aggiunte, ai fini del credito in esame anche le spese sostenute per i prodotti disinfettanti impiegati”;
- in ogni caso non potrà essere superato il “valore di mercato” di interventi similari.

Come noto, il credito di imposta in esame è riconosciuto anche per:

- l’acquisto di dispositivi di protezione individuale quali, per esempio, mascherine (chirurgiche, FFP2 e FFP3), guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale (precedente lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

- l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

A tal proposito l'Agenzia precisa (e rammenta) che:

- (a) le spese per detti acquisti sono ammissibili solo qualora i beni siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- (b) la conformità deve risultare da apposita documentazione che dovrà essere conservata ed esibita in sede di eventuale controllo.

Altro tema -di rilevante interesse- affrontato dal documento di prassi riguarda l'acquisto di quei beni che se, da un lato, rientrano tra quelli agevolabili, dall'altro vengono usualmente e ordinariamente impiegati nell'attività tipica del soggetto anche a prescindere dall'emergenza sanitaria da Covid-19. Ci si riferisce, a titolo di esempio, all'abbigliamento protettivo (visiere, tute, guanti in lattice, ecc.).

Con apprezzabile apertura, l'Agenzia riconosce che detti beni rientrano a pieno titolo tra quelli che concorrono a determinare il credito di imposta, anche se acquistati prima del manifestarsi dell'emergenza sanitaria e purché conformi ai richiamati standard europei di sicurezza.

In altri termini, alle richiamate condizioni, sono agevolabili gli acquisti di cui sopra effettuati a decorrere dal 01.01.2020 e sino a tutto il 31.12.2020.

In ogni caso, si dovrà tenere conto del criterio "di cassa" o di quello "di competenza" va seconda delle specifiche regole che presiedono alla determinazione del reddito degli aventi diritto e, anche in questo caso, le spese dovranno essere assunte secondo i criteri di cui all'art. 110 del Tuir e, in particolare, al netto dell'Iva addebitata ove la stessa sia detraibile in capo al cessionario/committente.

Da ultimo trova conferma che l'importo massimo del credito di imposta ammonta, per ciascun beneficiario, a € 60.000, corrispondenti a spese rilevanti per complessivi € 100.000.

3.- LA COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Per poter eccedere ai crediti di imposta di cui sopra è necessario che venga inviata apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate; detta comunicazione, insieme alle relative istruzioni per la compilazione, è stata approvata con il provvedimento del direttore dell'Agenzia n. 259854 dello scorso 10 luglio 2020 (alla presente circolare si allegano il modello di comunicazione e le relative istruzioni).

La comunicazione, che è utilizzabile per entrambe le tipologie di credito di imposta, dovrà essere inviata all'Agenzia delle entrate esclusivamente per via telematica (in proprio o tramite un intermediario abilitato) a partire dal prossimo 20 luglio 2020 e sino al:

- 30 novembre 2021 per il credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120 del d. l. 34/2020);

- 07 settembre 2020 per il credito di imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione (art. 125 del d. l. 34/2020).

Sempre che il credito non sia già stato ceduto a terzi, entro detti -differenziati- termini potranno essere presentate nuove comunicazioni, sostitutive delle precedenti, ovvero la rinuncia al credito di imposta.

Per entrambe le tipologie di oneri dovranno essere indicate, in righe separati, le spese sostenute sino al termine del mese precedente a quello di sottoscrizione della comunicazione e quelle che si prevede verranno sostenute dal mese di sottoscrizione sino al 31.12.2020.

Dovrà, altresì, essere quantificato il credito di imposta spettante.

Entro i cinque giorni lavorativi successivi all'invio verrà messa a disposizione del soggetto che l'ha inviata una ricevuta di presa in carico ovvero di scarto (in questo caso, con l'indicazione dei motivi).

Con esclusivo riferimento al credito per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione occorre rammentare come il decreto "rilancio" abbia previsto uno stanziamento complessivo di € 200 milioni.

Conseguentemente, qualora le richieste pervenute siano nel complesso eccedenti tale dotazione, si procederà a un loro riparto proporzionale tra tutti gli aventi diritto sulla base di una percentuale che verrà comunicata dall'Agenzia delle entrate entro il prossimo 11.09.2020.

Ne consegue, pertanto, che l'utilizzo in compensazione mediante modello F24 potrà avvenire solo quando sarà resa nota detta percentuale di riparto.

* * *

Si rammenta che il termine ultimo per dar corso alla cessione è il 31.12.2021.

Il Nostro Servizio Economico/Fiscale (Dott. Claudio Zamparelli tel. 342 6379838 c.zamparelli@confapiemilia.it e il Dott. Domenico Paradiso 349 6015699 d.paradiso@confapiemilia.it) è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali Saluti

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia

